

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3159} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e
contrasto alla criminalità minorile

Presentato il 22 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, che il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della criminalità minorile. I gravi disordini verificatisi a Milano il 17 e il 18 ottobre 2026, unitamente agli episodi di violenza registrati anche in altre città, hanno evidenziato l'esigenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e di contrasto delle condotte illecite. Gli scontri con le Forze di polizia, i danneggiamenti e i saccheggi di esercizi commerciali, anche con il coinvolgimento di numerosi minorenni, hanno posto in luce l'importanza di assicurare un'efficace tutela dei cittadini, degli operatori della sicurezza e delle attività economiche, salvaguardando al tempo stesso il libero e pacifico esercizio del diritto di manifestare.

In tale contesto, il provvedimento introduce un insieme coordinato di misure di carattere preventivo, penale, processuale e operativo, finalizzate a contrastare i fenomeni di violenza collettiva, rafforzare la capacità di intervento delle autorità di pubblica sicurezza e assicurare un'adeguata risposta dell'amministrazione della giustizia. Sono, inoltre, previsti strumenti organizzativi per la gestione di situazioni caratterizzate da un elevato numero di arresti e il potenziamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio nella città di Milano.

Il decreto-legge si compone di dieci articoli.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla disciplina del processo penale minorile e sull'ordinamento giudiziario, introducendo anche misure relative alle conseguenze economiche delle condotte illecite commesse dai minorenni. In particolare, le disposizioni sono volte a:

prevedere una risposta penale specifica alle condotte violente organizzate e

aggravare le sanzioni per i reati più gravi commessi durante le manifestazioni;

estendere, nei casi individuati, la possibilità di procedere all'arresto in flagranza differita;

adeguare le regole sull'imputabilità e il sistema cautelare minorile alle nuove previsioni;

rafforzare gli strumenti di responsabilizzazione dei genitori e di ristoro dei danni arrecati a soggetti pubblici e privati.

A tali interventi si affianca una procedura accelerata di applicazione dei magistrati, finalizzata a garantire la convalida degli arresti anche in presenza di situazioni eccezionali.

Gli articoli 6 e 7 rafforzano gli strumenti di prevenzione e di intervento delle autorità di pubblica sicurezza, mentre l'articolo 8 dispone il potenziamento del contingente militare impiegato per rafforzare il controllo nella città di Milano.

Infine, gli articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Di seguito si illustrano le singole disposizioni.

L'articolo 1 introduce modifiche al codice penale. Il comma 1 interviene sull'articolo 98, primo comma, del codice penale, per inserire, con una previsione di ordine generale, una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne, capovolgendo in tal modo la regola vigente, per la quale per il minore tra quattordici e diciotto anni la capacità di intendere e di volere va accertata in positivo, caso per caso, valutandosi la maturità in concreto del ragazzo rispetto al fatto commesso.

Al comma 2 è prevista una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di devastazione e saccheggio di cui all'articolo 419 del codice penale, che con-

siste nell'aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Al comma 3, analoga circostanza aggravante è introdotta per il reato di attentato a impianti di pubblica utilità di cui all'articolo 420 del codice penale.

Al comma 4 si introduce il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, inserendo un nuovo articolo 420-bis del codice penale. L'intervento mira ad ampliare la risposta penale contro le condotte di violenza di gruppo commesse nel corso delle manifestazioni, tipizzandosi così la cosiddetta violenza di piazza organizzata come delitto autonomo contro l'ordine pubblico.

Il primo comma della norma di nuovo conio delinea la fattispecie base, della quale sono individuati:

il contesto: la condotta tenuta nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

l'autore: chiunque partecipi a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, sicché risulta sufficiente un coordinamento minimo, anche nato durante il corteo;

le specifiche condotte: l'uso illegittimo o il lancio di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero il lancio di razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti;

la concretezza del pericolo nei confronti delle persone: la suddetta condotta deve determinare il concreto pericolo per l'incolumità delle persone;

le conseguenze della condotta: il danno alle cose;

la clausola di riserva;

il trattamento sanzionatorio: la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da 10.000 a 20.000 euro.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale per il

caso in cui gli autori siano travisati o agiscano in modo da rendere difficile l'identificazione ovvero per il caso in cui il lancio o l'uso degli oggetti colpisca infrastrutture energetiche, di trasporto o di telecomunicazione, altri servizi pubblici o beni destinati a funzioni pubbliche, a pubblico servizio o esposti alla pubblica fede.

Il terzo comma prevede una fattispecie autonoma di reato per la quale è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove la formazione del gruppo e chi incita o istiga alle condotte di cui al primo comma, anche tramite strumenti informatici o telematici come le reti sociali e la messaggistica istantanea. La sanzione, adeguata a tali gravissime condotte per colpire un fenomeno inedito e di particolare allarme sociale, si colloca comunque al di sotto della forbice editale prevista per la più grave ipotesi di devastazione e saccheggio nel corso di manifestazioni, di cui all'articolo 419, secondo comma, del codice penale, che va da otto anni e un giorno a venti anni di reclusione.

Il quarto comma prevede, infine, che, se dalle condotte di cui al primo comma derivano lesioni, le pene previste per i reati di lesioni personali semplici, gravi e gravissime, di lesioni personali a soggetti qualificati di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale nonché di deformazione permanente del viso aumentano da un terzo alla metà.

Al comma 5 si chiarisce il regime di procedibilità per l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale.

Il comma 6 introduce una nuova ipotesi di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato in occasione di manifestazioni, con l'inserimento del nuovo articolo 635.1 del codice penale. L'intervento mira ad ampliare la risposta penale contro le condotte di danneggiamento di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, prevedendo che le stesse, quando siano commesse da un gruppo organizzato di almeno cinque persone, siano punite con aumento di pena da un terzo alla metà.

L'articolo 2 modifica l'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, estendendo l'arresto in flagranza differita ai delitti di

devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, di cui rispettivamente agli articoli 419, 420, 420-*bis* e 635.1 del codice penale. La documentazione video-fotografica o informatica legittimamente acquisita consente, nei casi previsti, l'arresto entro il tempo necessario all'identificazione e comunque entro quarantotto ore.

Con l'articolo 3 si sono apportate alcune significative modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

In primo luogo, in coerenza con la recente modifica apportata all'articolo 98 del codice penale, si è intervenuti sull'articolo 9 del suddetto decreto n. 448 del 1988, pur mantenendo la possibilità per il pubblico ministero e per il giudice di effettuare approfondimenti al fine del giudizio sull'imputabilità. Dal punto di vista degli interventi di contenimento del rischio di comportamenti illeciti da parte di minori, si è espressamente richiamata l'applicazione dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di arresto differito, apportando anche modifiche al regime cautelare: sia estendendo la possibilità di applicare misure cautelari anche alle ipotesi di nuova introduzione di cui agli articoli 420-*bis* e 635.1 del codice penale, sia estendendo agli ultrasedicenni le presunzioni di idoneità della misura cautelare più gravosa prevista per gli adulti.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per fronteggiare eventi incidenti sull'ordine pubblico che possano determinare, o abbiano già determinato, un numero rilevante di arresti in flagranza. In tali circostanze, l'applicazione temporanea presso l'ufficio competente di magistrati provenienti da altri uffici è disposta entro ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente, senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta e il provvedimento sono comunque trasmessi a quest'ultimo per le valuta-

zioni di competenza. La procedura accelerata mira a garantire la decisione sulle convalide nei termini previsti dalla legge.

L'articolo 5 introduce norme in tema di sanzioni amministrative e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite.

Nei primi quattro commi si prevede che se un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-*bis* e 635.1 del codice penale, il genitore sia soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. Il genitore può liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto, secondo lo schema dell'articolo 2048 del codice civile. Si prevede, inoltre, che in caso di reiterazione il prefetto possa segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di progetti di sostegno alla funzione educativa.

Si stabilisce, altresì, che si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ordine alle possibili pretese risarcitorie, nei commi successivi si prevede che con l'ordinanza- ingiunzione il prefetto possa ordinare all'esercente la responsabilità genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni causati a beni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, da liquidare sulla base degli atti. Avverso questa autonoma ordinanza è ammessa opposizione dinanzi al tribunale, con il rinvio all'articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e con la previsione che l'opposizione va introdotta nei confronti dell'ente danneggiato.

Il comma 7 prevede, infine, in favore del privato danneggiato l'ampliamento dello strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, consentendo di adottarlo in forza delle prove costituite dall'ordinanza prefettizia, degli atti su cui la stessa si fonda e di una consulenza tecnica di parte per la stima dei danni.

Lo scopo dell'intervento normativo è quello di responsabilizzare i genitori dei minori in relazione ai quali sono state accertate le specifiche condotte delittuose, tramite l'applicazione dei suddetti strumenti. Si introduce così un'ipotesi di responsabilità propria dei genitori per una condotta omissiva, consistente in un'omessa o insufficiente vigilanza, che costituisce il presupposto di uno scorretto esercizio della responsabilità educativa, in ordine ai danni arrecati dai figli minori a beni pubblici e beni privati.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di introdurre una nuova e specifica ipotesi di avviso orale con divieto di radunarsi in determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione nei confronti di condotte plurisoggettive, in particolare « di gruppo », in contesti di aggregazione pubblica, caratterizzate da intimidazione, grave molestia o violenza su persone o cose, e in grado di perturbare la libera e pacifica fruibilità dei predetti luoghi e di determinare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza, al contempo incidendo anche sul livello di insicurezza percepita. L'intervento si colloca nel quadro delle misure di prevenzione personali applicabili dal questore, in cui l'articolo 3 già comprende l'avviso orale « semplice », di cui ai commi da 1 a 3-*bis*, e l'avviso orale con divieto di possesso o utilizzo di specifici beni e strumenti, di cui ai commi 4 e 5, nonché — tramite proposta al giudice — i divieti di utilizzo di cellulari, piattaforme telematiche e servizi informatici, di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*. La disposizione che si introduce, tramite l'inserimento di un nuovo comma 5-*bis* nell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, consente al questore, per motivi di sicurezza, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi e oggettivi, di disporre l'avviso orale con un divieto di radunarsi con una o più persone, coinvolte in condotte intimidatorie, molestie o violente, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, specificamente individuati in ra-

gione delle esigenze di prevenzione, anche limitatamente a determinate fasce orarie, nei confronti di soggetti già destinatari di talune misure di prevenzione, quali l'avviso orale o il foglio di via obbligatorio nonché le varie fattispecie di divieto di accesso alle aree urbane o di cosiddetto « DASPO urbano » previste dagli articoli 10, 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, ovvero di pregresse condanne per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Rispetto alla disciplina previgente, che non contempla un divieto di radunarsi collegato all'avviso orale, la norma proposta colma un vuoto relativo alle situazioni in cui la pericolosità deriva in modo qualificato dalla presenza di più soggetti minacciosi, molesti o turbolenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e dalla dinamica di gruppo che, in alcuni casi, favorisce e rafforza atteggiamenti aggressivi od ostili o il compimento di atti violenti o comunque illeciti. Più in particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), dell'articolo 6 del decreto-legge introduce, come detto, dopo l'attuale comma 5 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il nuovo comma 5-*bis*, che disciplina l'avviso orale con divieto di radunarsi. Il comma 5-*bis* di nuovo conio prevede che, ferme restando le disposizioni del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il questore possa intervenire quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengano comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose.

Si tratta di una fattispecie che mira a intercettare e prevenire fenomeni di violenza di gruppo o di grave disturbo dell'ordine e della sicurezza pubblica in contesti « aperti », connotati da un numero minimo di cinque partecipanti e da condotte qualificabili come intimidatorie, molestie in misura grave o violente. In presenza di tali condotte, il questore può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Dal punto di vista soggettivo, il nuovo comma 5-*bis* circo-scrive l'applicazione della misura preven-

tiva a soggetti che presentino un indice di pericolosità qualificato, individuato alternativamente in:

precedente sottoposizione, nei cinque anni antecedenti, a provvedimenti di cui al medesimo articolo 3, quali l'avviso orale, o a quello di cui all'articolo 2, ossia il foglio di via obbligatorio, dello stesso codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero ai provvedimenti di cui agli articoli 10, 13 e 13-*bis* del citato decreto-legge n. 14 del 2017, ossia i divieti di accesso ad aree e luoghi urbani, scuole, plessi scolastici, sedi universitarie e pubblici esercizi nonché ai locali di pubblico spettacolo o trattenimento;

condanna, anche con sentenza non definitiva, nel medesimo arco temporale di cinque anni, per delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In tal modo, la disposizione collega l'avviso orale con il divieto di radunarsi ad un pregresso « precedente » di prevenzione a carico del soggetto oppure a una pregressa responsabilità penale per reati contro la persona o il patrimonio, commessi in contesti analoghi a quelli in cui si manifestano le condotte di gruppo oggetto di prevenzione. La previsione di un limite temporale di cinque anni, inoltre, rinsalda il carattere di attualità della pericolosità sociale considerata.

Viene specificato che il divieto di radunarsi può essere disposto per una durata non superiore a un anno individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento.

L'avviso orale con il divieto di radunarsi può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. In tali casi il comma 3-*bis* dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che il questore convochi il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e che il provvedimento sia co-

municato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

La lettera *a*), numero 2), del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge interviene, invece, sul comma 6 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che disciplina le forme di opposizione ai divieti disposti con l'avviso orale. A normativa vigente, il comma 6 stabilisce che il divieto di cui ai commi 4 e 5, ossia il divieto di possedere o utilizzare determinati oggetti o strumenti « pericolosi », applicabile anche ai sorvegliati speciali, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica; lo stesso divieto di possesso o di utilizzo di oggetti o strumenti pericolosi, se adottato nei confronti di un minorenne, è invece opponibile davanti al tribunale per i minorenni. Il citato numero 2) estende, con il numero 2.1), l'ambito dei divieti opponibili al tribunale in composizione monocratica, richiamando anche il nuovo divieto di radunarsi di cui al comma 5-*bis* introdotto dal presente decreto-legge, e integra, con il numero 2.2), la disciplina relativa ai minorenni, includendo anche il nuovo divieto di radunarsi tra quelli opponibili innanzi al tribunale per i minorenni. In tal modo, la proposta allinea il regime delle impugnazioni del nuovo divieto di radunarsi a quello già previsto per i divieti di cui ai commi 4 e 5, assicurando, per i minorenni, la possibilità di proporre opposizione al tribunale in composizione monocratica, e, per i minorenni, la competenza del tribunale per i minorenni. Ciò garantisce la coerenza sistematica e la piena tutela giurisdizionale anche rispetto alla nuova misura, evitando vuoti di tutela o regimi differenziati ingiustificati. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge, infine, interviene sull'articolo 76, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, che disciplina le sanzioni penali per la violazione dei divieti imposti con l'avviso orale, al fine di includere espressamente anche il nuovo comma 5-*bis* tra le ipotesi la cui violazione è penalmente sanzionata con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.549 euro

a 5.164 euro. In tal modo, si realizza il raccordo necessario tra la nuova misura di prevenzione personale, l'avviso orale con divieto di radunarsi, e il sistema sanzionatorio previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, assicurando che la violazione del divieto di radunarsi sia soggetta al medesimo regime penale previsto per la violazione degli altri divieti connessi all'avviso orale. Sotto questo profilo, si aggiunge che la violazione dell'avviso orale con divieto di radunarsi, oltre a integrare gli estremi delle fattispecie penali previste dal suddetto articolo 76, comma 2, sarà pure valutabile quale elemento sintomatico di pericolosità sociale del soggetto interessato, e come tale può costituire uno dei presupposti per la proposta e l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dello stesso codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nell'ambito della composta valutazione discrezionale demandata all'autorità di pubblica sicurezza, in chiave propositiva, e all'autorità giudiziaria, in ottica decisoria. In conclusione, la proposta normativa persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità preventiva dell'avviso orale del questore in relazione a fenomeni di violenza e di grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica in contesti di gruppo e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, innestandosi in modo coordinato nel corpo dell'articolo 3 codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e nel sistema delle misure di prevenzione personali, senza alterarne la struttura di fondo e le garanzie procedurali.

L'articolo 7 interviene al fine di contrastare l'aumento di episodi di criminali, quali atti di violenza, minacce, vandalismo e molestie, condotti da bande di minorenni o poco più che maggiorenni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico come piazze, giardini pubblici e stazioni, che costituisce uno dei segnali più evidenti e allarmanti del disagio e della «devianza urbana giovanile». I fenomeni in parola, che hanno alla base una pluralità di fattori, spesso interconnessi, quali il contesto familiare, sociale ed economico, la dispersione scolastica, la qualità dell'ambiente urbano e,

non ultimo, l'utilizzo improprio delle tecnologie informatiche, generano un diffuso senso di insicurezza e di paura nei cittadini. Al riguardo, si evidenzia che la percentuale maggiore dei giovani che si uniscono in vere e proprie bande criminali provengono dalle zone più periferiche e degradate delle grandi aree metropolitane. Il degrado urbano, infatti, genera alienazione, perdita di punti di riferimento, senso di abbandono nei giovani, diventando così, per quest'ultimi, un incentivo per intraprendere veri e propri percorsi criminali. In questo contesto, le violenze, gli atti vandalici, le minacce e le estorsioni diventano un mezzo per riaffermare la propria identità e cercare un riscatto sociale, da esibire nelle reti sociali telematiche per guadagnare popolarità e approvazione all'interno della propria cerchia relazionale. L'intervento normativo in parola, pertanto, risulta funzionale a potenziare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze di polizia a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

al controllo preventivo nei riguardi di soggetti, anche minorenni, nei cui riguardi sussista fondato sospetto di condotte pericolose per la sicurezza pubblica, in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della cosiddetta «*movida*»;

alla possibilità di procedere all'identificazione dei medesimi soggetti, sul posto o mediante accompagnamento in caserma e trattenimento, per un tempo predeterminato e limitato, allo scopo di compiere gli accertamenti necessari alla compiuta identificazione nonché i conseguenti atti di polizia.

La finalità dell'intervento, dunque, è quella di attagliare i controlli di polizia alle esigenze operative più attuali, connesse a luoghi ad alta concentrazione sociale, spesso teatro di fenomeni di devianza e di eventi criminali, rispetto alle quali un'azione preventiva, come può essere ritenuta la compiuta identificazione, può riuscire ad impedire la commissione di reati. In tale quadro, la norma aggiunge un nuovo comma 3-ter all'articolo 11-bis del decreto-legge 21

marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia – già previsto dal comma 1 del citato articolo 11-*bis* nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni – anche allo svolgimento di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in «luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone», quali, ad esempio, le aree interessate dai fenomeni della cosiddetta «*movida*». In continuità con quanto previsto dalla citata disposizione in materia di fermo, l'istituto in parola può trovare applicazione nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 del citato articolo 11-*bis*, quali armi od oggetti atti ad offendere, particolari strumenti da punta e da taglio ovvero caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto, introdotto dal decreto-legge in conversione, di cui all'articolo 420-*bis* del codice penale o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano, inoltre, integralmente applicabili le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-*bis* del citato articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 59 del 1978, concernenti le modalità di esecuzione della misura, la durata del trattenimento e le ulteriori garanzie

previste a tutela dell'interessato. Conseguentemente, dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e dei relativi presupposti è data immediata notizia al pubblico ministero, il quale, se riconosce che questi non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le predette notizie sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.

L'articolo 8 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza necessarie per un maggiore controllo del territorio a fronte dei gravi incidenti occorsi nella giornata del 18 ottobre 2026 nella città di Milano.

In particolare:

il comma 1:

incrementa di 500 unità, fino al 31 dicembre 2026, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio per l'anno 2025, compete alle 500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite mensile di 55 ore;

prevede espressamente che dalla data di impiego del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

il comma 2 autorizza il Ministero della difesa a operare in deroga alle ordinarie disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avvalendosi – in particolare – delle previsioni di cui agli articoli 140 e 140-*bis* del medesimo codice, al fine di procedere senza indugio agli affidamenti occorrenti per soddisfare le connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo al personale impiegato, nonché di garantire l'efficace svolgimento delle operazioni e, nel contempo, l'incolumità e

la sicurezza delle forze impiegate e della cittadinanza coinvolta;

il comma 3 autorizza, per le esigenze di cui al presente articolo, la spesa di euro 4.933.831.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, salvi gli oneri previsti all'articolo 8 per il potenziamento delle 500 unità di personale delle Forze armate da impiegare nella città di Milano.

L'articolo 10, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)

La disposizione al comma 1 interviene sull'articolo 98 del codice penale, in tema di imputabilità dei minori di anni diciotto, prevedendo una presunzione fino a prova contraria della capacità di intendere e volere dei minorenni imputabili. Il comma 2 modifica l'articolo 419 del codice penale che reca il delitto di «Devastazione e saccheggio», introducendo un'ipotesi aggravata per cui la pena è aumentata da un terzo alle metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito. Il comma 3 interviene sul reato di «Attentato a impianti di pubblica utilità» di cui all'articolo 420 del codice penale prevedendo che per la fattispecie in esame la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il comma 4 introduce *ex novo* una fattispecie di reato mediante inserimento nel codice penale del nuovo articolo 420-bis recante il delitto di «Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche». La disposizione incriminatrice prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. Si prevede che la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione, ovvero se il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede. Il terzo comma del nuovo articolo 420-bis prevede, inoltre, che chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-*quater* e 583-*quinqies* sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali. Il comma 5 mediante modifiche all'articolo 582, secondo comma, prevede la procedibilità di ufficio per il reato di cui all'articolo 583-*quater*, primo comma, recante la fattispecie di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. Il comma 6 introduce il nuovo articolo 635.1 nel codice penale, recante il delitto di «Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato», che prevede l'aumento da un terzo alla metà delle pene per le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, quando poste in essere da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno cinque persone.

Le disposizioni di carattere procedurale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)

L'articolo interviene sull'articolo 382-bis del codice di procedura penale prevedendo la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati di cui agli articoli 419 (Devastazione e saccheggio), 420 (Attentato a impianti di pubblica utilità), 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni



pubbliche, introdotto dal presente provvedimento) e 635.1 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato, introdotto dal presente provvedimento) del codice penale.

La disposizione che consente, per le fattispecie di reato elencate, di considerare comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

L'articolo 3 interviene sul d.P.R. n. 448 del 1988, recante *«Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»*. Al comma 1, la lettera a), modifica l'articolo 9 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di *«Accertamenti sulla personalità del minorenne»*, prevedendo al comma 1 che il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità (non più l'imputabilità), valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Viene inserito un comma 1-bis, dove si prevede che il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale. Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 in esame, il comma 2 prevede che il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità. La lettera b) interviene sull'articolo 16 del d.P.R. 448 del 1988, in tema di arresto in flagranza, prevedendo l'applicazione dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale in tema di arresto in flagranza differita. La lettera c) interviene sull'articolo 19, comma 2, del citato d.P.R. 448 del 1988 in tema di misure cautelari per i minorenni, estendendo ai minori ultrasedicenni la disciplina in tema di custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 275, comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale. La lettera d) interviene sull'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 448 del 1988, prevedendo che possa essere applicata la custodia cautelare in carcere per i minorenni quando si procede per i reati di cui agli articoli 420-bis e 635.1 del codice penale, introdotti dal presente provvedimento normativo.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'applicazione al processo minorile delle norme procedurali descritte avverrà nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate al Ministero della giustizia e mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

La norma interviene sull'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 modificando l'articolo 110 in tema di applicazioni dei magistrati con l'aggiunta di un comma 2-bis ove si prevede che, nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'applicazione dei magistrati per esigenze di servizio è disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza.



La disposizione modificando profili procedurali riguardanti l'applicazione dei magistrati non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite)

La disposizione introduce, nei confronti dell'esercente la potestà genitoriale, una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi in cui il minore, anche non imputabile, partecipi alla commissione dei reati individuati dal comma 1. La misura della sanzione è stabilita da euro 500 a euro 1.000 e, in caso di reiterazione della condotta, da euro 1.000 a euro 2.000.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono suscettibili di determinare maggiori entrate connesse all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui, considerata la natura eventuale, prudenzialmente non si tiene conto.

Le attività di accertamento, contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate e, pertanto, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 attribuisce al prefetto la facoltà, in caso di irrogazione della sanzione prevista dal comma 2, di segnalare al tribunale per i minorenni l'opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

La disposizione ha natura procedimentale e non configura un diritto soggettivo all'erogazione di nuove prestazioni. L'eventuale attivazione dei progetti avviene nell'ambito degli interventi e delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni e gli enti competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 reca il rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 5 consente al prefetto, contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, di ordinare il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni arrecati a beni dello Stato, delle regioni o degli enti locali.

La disposizione introduce uno strumento volto al recupero di somme corrispondenti a danni patrimoniali subiti dalle amministrazioni pubbliche, di cui non si tiene prudenzialmente conto considerata la loro natura eventuale. L'attività di liquidazione del danno sulla base degli atti sarà effettuata dalle prefetture nell'ambito delle ordinarie competenze e mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 disciplina l'opposizione avverso l'ingiunzione risarcitoria, rinviando al rito già previsto dall'articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La norma, di carattere processuale, non introduce nuovi adempimenti estranei alle funzioni ordinariamente svolte dall'amministrazione giudiziaria e dalle amministrazioni resistenti. Il contenzioso che deriva dalla presente disposizione, strettamente correlato al verificarsi delle fattispecie illecite e all'adozione dei relativi provvedimenti, potrà essere fronteggiato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dei giudizi e procedimenti esecutivi e di riscossione che interessano, allo stato attuale, le Amministrazioni pubbliche.

Il comma 7 agevola l'azione risarcitoria dei soggetti privati danneggiati, consentendo il ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dell'ordinanza e degli atti del procedimento amministrativo e prevedendo la provvisoria esecutività del decreto.



Tale previsione ha natura procedurale e gli adempimenti connessi alla norma sono riconducibili alle attività istituzionali già svolte dagli uffici giudiziari e, pertanto, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia), introducendo il nuovo comma 5-*bis* all'articolo 3, con il quale si prevede la possibilità per il questore di disporre l'avviso orale con il divieto di aggregazione, quando 5 o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro cose o persone. La misura determina il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è applicabile nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, del foglio di via obbligatorio (articolo 2 decreto legislativo n. 159 del 2011), dell'avviso orale (articolo 3 decreto legislativo n. 159 del 2011), del divieto di accesso (articoli 10, 13 e 13-bis decreto-legge n. 14 del 2017) o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio (libro secondo, titoli XII e XIII) del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'attuazione delle suddette disposizioni è riconducibile all'ambito delle competenze istituzionali già attribuite alle Autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, ai questori, nonché agli uffici di polizia cui spettano le attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati e agli uffici giudiziari competenti per le eventuali impugnazioni dei provvedimenti adottati. Le nuove previsioni in materia di "avviso orale con divieto di radunarsi" si innestano, infatti, su strutture organizzative e procedurali già esistenti, utilizzando il medesimo circuito decisionale (Autorità di pubblica sicurezza) e gli stessi rimedi giurisdizionali (opposizione al Tribunale in composizione monocratica ovvero al Tribunale per i minorenni) già contemplati dalla disciplina vigente per i divieti disposti con l'avviso orale, senza comportare la creazione di nuovi uffici, l'istituzione di nuovi organi, né l'ampliamento delle dotazioni organiche delle Amministrazioni interessate.

Le attività connesse all'adozione, alla gestione e al controllo dei nuovi divieti, nonché al relativo, eventuale contenzioso, risultano, pertanto, assorbibili nell'ambito delle ordinarie funzioni svolte dalle Amministrazioni coinvolte e saranno implementate facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

L'articolo inserisce un nuovo comma 3-*ter* all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia (già previsto, dal comma 1, nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni) anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. La misura può essere adottata nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si precisa che la valutazione può fondarsi anche sul possesso di armi od oggetti atti ad offendere, nonché sulla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia relativi a delitti non



colposi contro la persona o il patrimonio, ai reati in materia di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, al delitto di cui all'articolo 420-bis del codice penale o ai reati in materia di armi, commessi nei cinque anni precedenti. Restano ferme le garanzie procedurali previste in materia di obbligo di immediata comunicazione al pubblico ministero, comunicazione del rilascio e, nel caso di minori, le specifiche tutele attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. La disposizione estende anche alle specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica nelle aree interessate dai fenomeni della cosiddetta "movida" l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia, già previsto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in relazione all'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha introdotto l'articolo 11-bis citato, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto che all'attuazione della stessa le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano)

L'articolo prevede l'impiego straordinario di 500 militari fuori sede a Milano dal 21 ottobre al 31 dicembre 2026 (72 giorni). Gli oneri pari a euro 4.933.831 per il 2026 sono quantificati come segue:

Spese di PERSONALE:

- a) indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: 26 euro giornalieri per militare fuori sede, commisurati all'indennità di ordine pubblico, con trattamento fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 e oneri previdenziali e assistenziali (24,20%) e IRAP (8,5%);
- b) lavoro straordinario: fino a 55 ore mensili per militare, oltre i limiti ordinari, al costo medio orario di 15,40 euro per lavoro feriale diurno, determinato in base ai gradi del personale impiegato, e oneri previdenziali e assistenziali (24,20%) e IRAP (8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- a) vitto: 18 euro giornalieri per militare presso strutture civili;
- b) alloggio: 45 euro giornalieri per militare presso strutture civili, ove non siano disponibili sistemazioni militari;
- c) equipaggiamento e vestiario: 1,45 euro giornalieri per militare per acquisti e riparazioni;
- d) automezzi: noleggio a lungo termine di 63 veicoli, al costo unitario giornaliero di 28,97 euro, per integrare tempestivamente il parco mezzi esistente, insufficiente e soggetto a usura;

Spese UNA TANTUM:

- a) indennità di marcia, missione e trasferimento: 19.826 euro, stimati in base a distanze, turni e periodi di affiancamento, applicando i valori aggiornati dal D.P.R. n. 56 del 2022;
- b) dotazioni individuali straordinarie: 10.000 euro;
- c) materiali, attrezzature e pedaggi autostradali: 65.000 euro.

La spesa complessiva è pari a 2.388.440 euro per il personale, 2.450.565 euro per il funzionamento e 94.826 euro per gli interventi una tantum, per un totale di 4.933.831 euro nel 2026, come risulta dal sottostante prospetto analitico.



INCREMENTO STRADE SICURE - CITTA' DI MILANO - ANNO 2026				
PERSONALE FUORI SEDE				
ONERI DI PERSONALE				
	Numero	Costi unitari Giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 21/10/2026 al 31/12/2026 (72 gg)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44 €	441.600,00 €	1.059.840,00 €
Straordinario (55 ore/mese)	500	20,44 €	562.100,00 €	1.328.600,00 €
TOTALE SPESE PERSONALE				2.388.440,00 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	Numero	Costi unitari Giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 21/10/2026 al 31/12/2026 (72 gg)
Vitto strutture civili	500	18,00 €	270.000,00 €	648.000,00 €
Alloggio strutture civili	500	45,00 €	675.000,00 €	1.620.000,00 €
Equipaggiamento/vestiario	500	1,45 €	21.750,00 €	52.200,00 €
Funzionamento automezzi				
Funzionamento automezzi in leasing	63	28,97 €	54.319,00 €	130.365,00 €
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				2.450.565,00 €
ONERI UNA TANTUM				
				Costo dal 21/10/2026 al 31/12/2026 (72 gg)
Indennità di marcia				19.826,00 €
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine/guanti/spray)				10.000,00 €
Materiale ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				65.000,00 €
TOTALE SPESE PERSONALE				94.826,00 €
RIEPILOGO				
				COSTO PERIODO
TOTALE ONERI				4.933.831,00 €

Agli oneri, pari a euro 4.933.831 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione, fermo quanto previsto dall'articolo 8, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

22/10/2026

Daria Perrotta



Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - indennità giornaliera	S	C	1,1				1,1				1,1
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - indennità giornaliera - effetti riflessi	E	TC					0,5				0,5
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - straordinario	S	C	1,3				1,3				1,3
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - straordinario	E	TC					0,6				0,6
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - funzionamento	S	C	2,5				2,5				2,5
8	3		Incremento di 500 unità del contingente di personale fuori sede delle Forze armate, fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato al rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, di cui all'art. 1, c. 625, della L. 207/2024 - spese per il personale	S	C	0,1				0,1				0,1
8	3		Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-4,9				-4,9				-4,9
Entrate						0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Spese						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 15;

Considerata la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni e per il contrasto alla criminalità minorile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 98, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Nei casi di cui al primo periodo la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria. ».

2. All'articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito. ».

3. All'articolo 420 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. ».

4. Dopo l'articolo 420 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 420-*bis* (*Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se:

a) il fatto è commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa l'identificazione;

b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere è diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità o esposti alla pubblica fede.

Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-*quater* e 583-*quinqüies* sono aumentate da un terzo alla metà. ».

5. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole « 583-*quater*, » sono aggiunte le seguenti: « primo comma, ».

6. Dopo l'articolo 635 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 635.1 (*Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato*) – Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. ».

Articolo 2.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale al comma 1.1, dopo le parole « altresì, nei casi di cui agli articoli » sono aggiunte le seguenti: « 419, 420, 420-*bis*, 635.1 ».

Articolo 3.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: « l'imputabilità e » sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis* Il pubblico ministero e il giudice possono altresì acquisire elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità ai sensi dell'articolo 98, primo comma, secondo periodo, del codice penale. »;

3) al comma 2, le parole: « Agli stessi fini » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui ai commi 1 e *1-bis* »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis* Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale »;

c) all'articolo 19, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni »;

d) all'articolo 23, al comma 1, le parole « e 337 » sono sostituite dalle seguenti: « 337, 420-*bis* e 635.1 ».

Articolo 4.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. All'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis* Nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'applicazione di cui al comma 1 è disposta nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario. La richiesta di applicazione e il provvedimento sono trasmessi al consiglio giudiziario per le valutazioni di competenza. ».

Articolo 5.

(Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite)

1. Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o più reati di cui all'articolo 10, comma

6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-*bis*, 635.1 del codice penale, all'esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Quando il minore reitera la condotta prevista dal comma 1, all'esercente la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Il prefetto, quando irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 2, può contestualmente segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'esercente la responsabilità genitoriale l'opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.

4. Si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il prefetto, quando emette l'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 o 2, può ordinare, all'esercente la responsabilità genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti di cui al comma 1, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti. La liquidazione del danno è effettuata dal prefetto sulla base degli atti.

6. Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 5 può essere proposta, entro quaranta giorni dalla notifica, opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell'esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dell'ente pubblico in cui favore è stato disposto il pagamento. All'opposizione si applica l'articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

7. Il soggetto privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, può presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonché tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L'ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642 del medesimo codice.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile

2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore, per motivi di sicurezza, può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati in ragione delle esigenze di prevenzione, anche limitato a determinate fasce orarie, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all'articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-*bis* del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il divieto di radunarsi di cui al primo periodo può essere disposto per una durata non superiore a un anno, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. L'avviso orale con il divieto di radunarsi di cui al presente comma può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, secondo la procedura di cui al comma 3-*bis* »;

2) al comma 6:

2.1) al primo periodo, le parole « il divieto di cui ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis* »;

2.2) al secondo periodo, le parole « il divieto di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4 e 5-*bis* »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole « di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 5-*bis* e 6-*bis* ».

Articolo 7.

(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

1. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli

articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il delitto di cui all'articolo 420-bis del codice penale o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis. ».

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse ai gravi incidenti occorsi nella città di Milano)

1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500 unità. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Al fine di assicurare il tempestivo impiego del contingente militare di cui al comma 1 nonché il soddisfacimento delle connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo, il Ministero della difesa è autorizzato, per gli interventi necessari, a procedere all'acquisizione di servizi e forniture mediante le procedure di somma urgenza di cui agli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ai fini dell'applicazione dei predetti articoli, le esigenze di cui al presente comma sono equiparate alle circostanze di somma urgenza di cui ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 140.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.933.831 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0219630